



**COMUNE DI ADRIA
(Provincia di Rovigo)**

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023,
CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

Approvato con deliberazione di C.C. del 27 luglio 2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	3
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 231 della legge n. 197/2022 e ss.mm.ii., dei carichi divenuti definitivi attivati direttamente dal Comune di Adria o affidati al Concessionario alla Riscossione (iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997).

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I crediti risultanti da ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e da accertamenti esecutivi divenuti definitivi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, riscossi direttamente dall'Ente ovvero da carichi affidati al Concessionario della Riscossione dal 01.1.2000 al 30.06.2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo e non, come da comma 1 del presente articolo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – Modalità e Termini

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune (per le sanzioni del codice della strada) o al Concessionario comunale (per le entrate derivanti da ex cosap, imposta pubblicità e canone unico) la sua volontà di avvalersene **entro il 30 novembre 2023 mediante l'apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e Concessionario comunale mette a disposizione sul proprio sito internet e su quello dell'Ente nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Il Concessionario comunale e il Comune **entro il 31 gennaio 2024** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle

singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: **entro il 28 febbraio 2024.**

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate trimestrali di pari ammontare, di cui la prima con scadenza *28 febbraio 2024* e le restanti diciassette rate, come da scadenze trimestrali di seguito indicate di ciascun anno (*28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre*) articolato in funzione delle seguenti fasce di importi oggetto di definizione:

- 1) da euro 100,01 a euro 500,00: n. 1 rata;
- 2) da euro 500,01 a euro 3.000,00: n. 4 rate;
- 3) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: n. 8 rate;
- 4) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: n. 16 rate;
- 5) oltre euro 20.000,00: fino a n. 24 rate.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo in deroga agli articoli 41, 41bis e 45 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario comunale e il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. È esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario comunale e dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 1 e 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in

essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di dichiarazione presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario comunale e il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.